



PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

N. 210

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E PROVINCIA DI SONDRIO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI DI SICUREZZA STRADALE ED URBANA DA ATTUARE SUL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA INTERESSATI DAI GIOCHI OLIMPICI INVERNALI 2026.

L'anno 2025 (duemilaventicinque), addì 28 (ventotto) del mese di ottobre, alle ore 15:15 con continuazione, nell'ufficio del Presidente.

IL PRESIDENTE

Assistito dal Segretario Generale Dott. MOTOLESE FRANCESCO, il quale provvede alla redazione della presente deliberazione, procede alla trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PREMESSO che:

- con deliberazione dell'assemblea dei sindaci n 1 del 22 dicembre 2014 è stato approvato il nuovo statuto della Provincia di Sondrio, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, adottato dal consiglio provinciale con atto n. 42 del 12 dicembre 2014;
- il suddetto statuto è stato pubblicato all'albo pretorio on line della Provincia per la durata di trenta giorni consecutivi decorrenti dal 23 dicembre 2014 per cui, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e dell'art. 47 dello statuto medesimo, è entrato in vigore il 23 gennaio 2015;
- ai sensi del comma 6 dell'art. 24 dello statuto, il presidente assume i provvedimenti in materie che la legge attribuisce alla Provincia senza che risulti individuato dalla legge stessa l'organo deputato ad adottarli e che la legge medesima non riservi espressamente al Consiglio provinciale o che non ricadano nelle competenze dei dirigenti. In particolare, adotta i provvedimenti, che, ante legge 56/2014, erano di competenza della soppressa giunta provinciale (esempio tariffe inerenti le imposte provinciali, regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ecc.); gli atti di cui all'ultimo periodo del suddetto comma assumono la denominazione di "delibera";
- il presente atto rientra nella fattispecie di cui sopra;

PREMESSO altresì che:

- i Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 costituiscono un evento di eccezionale rilevanza internazionale e un'opportunità strategica per la promozione e lo sviluppo del territorio della Valtellina, che ospiterà competizioni di primo piano nei Comuni di Bormio, Valdisotto e Livigno;
- la normativa nazionale (D.L. n. 16/2020 e D.L. n. 10/2024) e la legge regionale n. 6/2015 riconoscono l'importanza della collaborazione tra enti territoriali per assicurare efficaci interventi in materia di sicurezza urbana, stradale e protezione civile, in particolare per eventi di tale portata;
- la particolare conformazione del territorio provinciale, servito da arterie stradali già soggette a intense pressioni di traffico come le Strade Statali 38 e 39, impone uno sforzo organizzativo e logistico straordinario per la gestione della viabilità durante l'evento olimpico;

CONSIDERATO che:

- le attività di pianificazione condotte a partire dal 2024 da Regione Lombardia, Prefetture ed Enti locali hanno evidenziato la necessità di migliorare la sicurezza e mitigare l'impatto viabilistico nelle aree di gara;
- il tavolo tecnico per la mobilità, istituito dalla Prefettura di Sondrio con Decreto n. 16957 del 28 marzo 2025, ha fatto emergere la necessità di un rinforzo degli organici di Polizia Locale nei Comuni di Bormio, Livigno, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva e Tirano;
- gli attuali organici dei Comandi di Polizia Locale della provincia di Sondrio sono stati ritenuti inadeguati a far fronte alle complesse esigenze in termini di risorse umane e materiali che un evento come i Giochi Olimpici richiede;
- si rende pertanto indispensabile ricorrere a personale di Polizia Locale proveniente da altri Comuni e Province della Lombardia, calcolando un fabbisogno totale di n. 276 unità di personale di rinforzo, suddivisi in tre turni settimanali di 92 unità;
- il servizio verrà organizzato, di norma, su 3 turni giornalieri di 6 ore ciascuno, per garantire una copertura operativa estesa dalle ore 07:00 alle ore 24:00;
- in risposta a tali esigenze, è stato predisposto uno schema di "Accordo di Collaborazione" tra Regione Lombardia e la Provincia di Sondrio per definire la gestione coordinata della sicurezza stradale e della mobilità, affidando alla Provincia il ruolo di ente capofila;

DATO ATTO che per l'attuazione dell'accordo, Regione Lombardia riconosce alla Provincia di Sondrio la copertura economica delle spese per il personale di Polizia Locale impiegato, per un contributo massimo complessivo di € 700.791,00;

RITENUTO quindi necessario approvare tale schema di accordo, che rappresenta lo strumento operativo per incentivare la collaborazione tra Enti, potenziare i servizi di Polizia Locale e garantire una gestione sicura ed efficiente del territorio provinciale durante lo svolgimento dei Giochi Olimpici Invernali 2026;

VISTI:

- lo statuto e il regolamento di organizzazione dell'Ente;
- il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la legge n. 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"

ACQUISITI i pareri favorevoli resi dal dirigente responsabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni sopra esposte in premessa, lo Schema di Accordo di Collaborazione con Regione Lombardia, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale, finalizzato alla realizzazione di interventi coordinati di sicurezza stradale e urbana in occasione dei Giochi Olimpici Invernali 2026;
2. di dare atto che l'accordo definisce gli impegni della Provincia di Sondrio quale ente capofila e stabilisce un contributo massimo da parte di Regione Lombardia di € 700.791,00 a copertura delle spese rendicontate;
3. di incaricare il Dirigente del Settore Affari Generali e Risorse Finanziarie e il Comandante della Polizia Locale della Provincia di Sondrio dell'attuazione del presente accordo;
4. di dare atto che la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente accordo, quantificati in un massimo di € 700.791,00, è assicurata dal contributo di Regione Lombardia, demandando al Dirigente del Settore Affari Generali e Risorse Finanziarie l'adozione dei conseguenti provvedimenti contabili, compreso l'accertamento delle entrate e l'impegno delle relative spese;
5. di demandare al dirigente competente la predisposizione di tutti gli adempimenti conseguenti.

Successivamente,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. in considerazione della necessità di procedere quanto prima all'attuazione di quanto previsto per l'organizzazione dell'evento olimpico.

Del che si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

IL Presidente
MENEGOLA DAVIDE
F.to digitalmente

IL Segretario Generale
MOTOLESE FRANCESCO
F.to digitalmente